



Solidarietà: un tema assai caro a Guido Alpa

Michele Tamponi

Accademia dei Lincei



Solidarietà: un termine dai mille volti, dai mille colori, ma anche dalle molte ombre.

È questo, a ben vedere, il destino assegnato a parole ed espressioni polisemiche, ora intrise di alti e nobili valori, ora evocatrici di fatti, vicende, ideologie che hanno segnato la notte della ragione e delle coscienze. Valga, per tutti, il richiamo al “sano sentimento del popolo” di cui al codice penale della Germania nazista e all’uso che fu possibile farne in spregio al principio di stretta legalità.

Il tema è sempre stato assai caro a Guido Alpa, e basterebbe sfogliare il suo *Manuale di diritto privato* per rinvenirvi ampi richiami ai privati doveri di solidarietà sociale evincibili in primo luogo dagli artt. 2, 32 e 41 Cost. ed evocabili in più ambiti, e segnatamente in riguardo alla responsabilità civile: ciò che gli consente di ricordare che proprio in ragione di questi doveri chi ha causato il danno, o chi trae profitto dall’attività dannosa, deve ristorare le vittime di questa, e che la sicurezza nell’esercizio dell’iniziativa privata è uno degli obiettivi dell’ordinamento, in base al quale le attività economiche atte ad arrecare pregiudizio possono (o debbono) essere regolate in modo da prevenire il danno. Profili, questi, che ritornano nel saggio su “*La responsabilità civile tra solidarietà ed efficacia*” comparso nel 2004 sulla *Rivista critica di diritto privato*.

La sua attenzione in proposito muove da lontano, se già nel 1994 pubblicava in una delle riviste da lui co-dirette – *La nuova giurisprudenza civile commentata* – una concisa voce che richiamava, accanto alle previsioni sopramenzionate, gli artt. 3, 4, 10, 11, 31, 34, 37, 38 della Carta fondamentale, e che si concentrava sulla solidarietà nella prospettiva cattolica e in quella socialista, non trascurando l’eredità della dottrina francese *pre e post rivoluzionaria*, e accreditando alla solidarietà stessa ora il ruolo di limite, ora quello di obbligo, e comunque la portata di un vero e proprio valore universale.

L’appassionata attenzione ad essa lo avrebbe accompagnato per l’intera vita di studioso ma anche di esponente del foro ai massimi livelli. Significativamente, la sua relazione quale presidente del Consiglio nazionale forense svolta nel Congresso di Bari del 2012 aveva per titolo “*L’avvocatura per una democrazia solidale, il cittadino prima di tutto*”.

In anni recentissimi, riprendendo l’antica passione Guido si è assunto l’onere di un’analisi a tutto campo attraverso un’opera monografica di contenuta mole ma ricca di meditato pensiero e di preziosi cenni alle riflessioni riservate al tema da larghe schiere di

studiosi di tutto il mondo e di tutte le epoche: liberi pensatori, eminenti politici, filosofi, giuristi, sociologi.

Sfilano così nelle fitte pagine, in una selva di puntuali richiami, i riferimenti alla *fraternité* figlia della Rivoluzione francese, alla fratellanza nel pensiero e nell'azione di Giuseppe Mazzini, alla dottrina sociale della Chiesa dalla *Rerum novarum* di Leone XIII alla *Quadragesimo Anno* di Pio XI per arrivare alla *Gaudium et spes* e alla *Populorum progressio* ascrivibili a Paolo VI nonché alla *Sollicitudo rei socialis* di Giovanni Paolo II. Riflessione massima, poi, è riservata alla solidarietà come principio normativo presente nella Costituzione di Weimar, nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, nel diritto europeo, e ancora nel diritto privato nazionale.

Ne scaturisce un quadro di peculiare efficacia, che muove da un'idea di solidarietà dapprima riguardata come estranea al mondo del diritto, e via via penetratavi fino a divenire un vero e proprio principio giuridicamente rilevante, come del resto il titolo suggerisce: “*Solidarietà. Un principio normativo*”.

Il punto di svolta – avverte l'autore – è l'ingresso del principio nelle grandi Carte e nelle Costituzioni: è da quel momento che viene attribuito al diritto un compito attivo nel definire le posizioni giuridiche soggettive e i rapporti del cittadino con lo Stato.

Se già nella citata Costituzione di Weimar del 1919 veniva tratteggiato un abbozzo di Stato sociale attraverso l'enumerazione di diritti da esercitare nella vita collettiva ed economica, sono però le Costituzioni del secondo dopoguerra – Gran Bretagna, Germania, Paesi scandinavi, Benelux, Portogallo, Spagna, Paesi ex socialisti – ad ammettere *pleno iure* la solidarietà tra i principi normativi: lo fa innanzitutto – sia pure timidamente e con esclusivo riguardo a circostanze eccezionali – la Costituzione francese del 1946, nel cui preambolo si legge che «*La Nazione proclama la solidarietà e l'uguaglianza di tutti i francesi di fronte agli oneri derivanti da calamità nazionali*». Né può essere trascurato, ed anzi si rivela gravido di implicazioni, il richiamo, in essa, alla *Dichiarazione* del 1789 e quindi alla storica triade *libertà-uguaglianza-fraternità*: riferimenti traslati poi nella Costituzione della Quinta Repubblica inaugurata da De Gaulle e tuttora vigente.

Quanto all'Italia, appare persino superfluo ricordare che la solidarietà campeggia nell'art. 2 della Costituzione, ove è stabilito che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, ma incombe anche nell'art. 3 attraverso l'affermazione delle pari dignità sociale e dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e soprattutto chiamando la Repubblica alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale e al perseguimento del pieno sviluppo della persona umana.

In realtà, un importante ruolo le era stato assegnato già vent'anni prima, in pieno regime corporativo, dalla Carta del Lavoro. Illustrando la funzione di questo documento quale premessa al codice civile, il Ministro Guardasigilli aveva sottolineato che l'ordinamento corporativo era ora in grado di portare ovunque «*quel senso di solidarietà sociale che non contrappone tra loro, ma unisce e coordina i vari interessi individuali per il raggiungimento comune di finalità*».

gimento dei fini superiori della Nazione»¹. «In poche battute – spiega Alpa a p. 97 – si chiarisce allora il senso della solidarietà: è un sentimento, ma al tempo stesso un valore, un principio, e quindi un comando normativo», e si assiste così al superamento della conflittualità in nome della solidarietà sociale, sia pure in un clima di chiara subordinazione dell'individuo allo Stato che è agli antipodi dell'impostazione sancita dalla Costituzione repubblicana.

Oltre che nelle Costituzioni nazionali, la solidarietà è presente nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – quella Carta deliberata a Nizza nel 2002 cui il Trattato di Lisbona approvato nel 2007 ha conferito efficacia giuridica vincolante – accanto ai valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà e di uguaglianza. Ma già compariva nel Preambolo del Trattato della Comunità economica, nel quale gli Stati firmatari manifestavano la volontà di «intensificare la solidarietà tra i loro popoli», nonché nell'art. 2 del Trattato stesso.

Il tema porta con sé inevitabili richiami ai principi della religione cattolica. «Amerai il prossimo tuo come te stesso» (Marco, 12, 31) è formula evangelica dai molti risvolti: chi è rivestito di autorità, deve esercitarla come servizio («colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo», Matteo, 20,26); chi è sottomesso all'autorità deve dare il proprio apporto ai poteri civili per il bene di tutti, in spirito di verità, giustizia e solidarietà (e qui riecheggia il notissimo «Date a Cesare...» presente nei testi di Matteo, Marco e Luca).

Ineludibile è quindi il richiamo alla solidarietà come vincolo per la «famiglia umana», secondo la formula della *Gaudium et spes*, cui sono riconducibili i contenuti della dottrina sociale della Chiesa: giustizia sociale, condizioni di lavoro adeguate, associazionismo dei lavoratori, organizzazioni cooperative, funzione della proprietà privata. Notevole, anche in quest'ambito, l'evoluzione e quindi il passaggio dall'ottocentesca *Rerum novarum* ai più recenti documenti: prese di posizione più nette, economia al servizio dell'uomo, lotta alle disuguaglianze indiscriminate, auspicio per una solidarietà collettiva che corregga le deviazioni di un capitalismo esasperato, pur nel segno di una feconda continuità che è ora efficacemente scandita dalla scelta del nome compiuta dal nuovo pontefice nel maggio scorso. E può aggiungersi, con specifico riguardo allo studio di Guido Alpa, che i riflessi della solidarietà in ambito religioso possono cogliersi plasticamente anche dalla riproduzione, in copertina, della notissima immagine di san Martino di Tours che divide con la spada il proprio mantello in favore di un mendicante infreddolito ed in ossequio alla regola di misericordia corporale «vestire gli ignudi».

Il fine civilista non poteva omettere di rivisitare la solidarietà nel diritto privato, ciò che ha fatto evadendo dall'angusta gabbia delle obbligazioni solidali ed espandendone la rilevanza a plurimi profili di ambito contrattuale – tra gli altri il recesso *ad nutum*, la riduzione d'ufficio della clausola penale, l'escusione della polizza fideiussoria – per spingersi ad ulteriori prismi del diritto dei privati: l'attenzione dell'operatore economico alla sostenibilità ambientale, espressione anch'essa di un impulso solidale a beneficio

¹ Così scriveva il Ministro Grandi nella Relazione al Re presentata per l'approvazione del testo del codice civile, par. 4.

dell'intera collettività, le imprese sociali, gli enti senza finalità lucrative. E proprio ai soggetti naturalmente altruistici è dedicata l'ultima fatica del grande Maestro, costituita dal commentario al Codice del Terzo Settore, da poche settimane comparso postumo per i tipi della Pacini Giuridica.

Una nota malinconica accompagna l'itinerario dello studioso, ed è dato coglierla nell'intitolazione del capitolo X (*"Un'Europa solidale?"*). Quel punto interrogativo mira a sottolineare la fragilità e l'esitazione con cui il principio di solidarietà è stato applicato nel Vecchio Continente *«in alcuni momenti particolarmente significativi»*: istituzione dell'euro, controllo delle migrazioni, risoluzione della crisi economica, contrasto alla pandemia, reazioni alla guerra in Ucraina. Ne scaturiscono caute riserve sull'introduzione dell'euro in Italia, pur accompagnate dall'ammissione della difficoltà di appurare *«se la situazione economica senza euro sarebbe stata migliore»*; sul severo meccanismo di stabilità che a seguito della crisi economica mondiale del 2008 ha trascinato la Grecia al sostanziale fallimento; sulle particolari ed assai onerose incombenze cui sono chiamati gli Stati membri la cui frontiera viene varcata illegalmente, con il conseguente ed evidente pregiudizio per i Paesi *«più esterni»* (Grecia, Italia e Spagna per le immigrazioni marine; Paesi dell'Est per quelle terrestri); sulla gara tra gli Stati per accaparrarsi quantitativi di vaccino in conflitto con gli altri, fonte di penalizzazione per i più lenti e i più poveri. Stringata ma penetrante attenzione investe poi le sanzioni economiche comminate alla Russia *«per la scellerata guerra ucraina»*, sanzioni che – scrive l'attento e profondo osservatore – si scontrano con le bilance commerciali che i singoli Stati hanno con quel Paese, con le disponibilità di materie prime sulle quali ciascuno Stato può contare, e con tanti altri fattori che differenziano e allontanano gli Stati membri gli uni dagli altri.

Sul tema dell'aggressività putiniana ritorna la pagina di congedo per rimarcare l'insorgenza di questioni delicate e di gravi problemi anche sul piano della solidarietà: forse un'allusione, tra le righe, all'ipocrisia di forniture militari bensì doverosamente effettuate dall'Occidente al Paese aggredito, ma accompagnate da forti condizionamenti territoriali al loro uso. Una solidarietà dimidiata, insomma, fatta più di parole e di gesti plateali che di trasparente e coraggiosa disponibilità ad assumerne fino in fondo le responsabilità e, perché no, anche i rischi conseguenti.

L'autore di queste brevi notazioni ricevette in dono il libro in questione con una dedica di cui conserva viva memoria, e nella quale spiccavano le parole: *“... un libro divulgativo, ma scritto con passione”*. Molte sono le riserve sul riduttivo attributo (emblematico della modestia e dell'umiltà costituente il tratto della persona), ma certamente condivisibile è il confessorio assunto circa l'animo con cui lo studio è stato condotto: un'opera, a ben vedere, che denota la sensibilità e quasi il religioso ossequio verso un principio normativo – un concetto giuridico imperativo – che attende ancora di esprimere, attraverso l'impegno della società civile e dei giuristi in particolare, tutte le sue potenzialità.

Non è forse un caso – si potrebbe qui osservare a modo di conclusione – che gli splendidi convegni di aggiornamento professionale a beneficio degli avvocati, mirabilmente organizzati per molti anni dal caro Guido nella veste di presidente del Consiglio Nazionale Forense, si siano svolti nel complesso monumentale romano di Santo Spirito in Sassia, cioè in quella struttura – l'antica *Schola Saxonum* – concepita in pieno Medio

Evo quale ospizio per il ricovero di vagabondi e viandanti, poi trasformato in brefotrofio per l'infanzia meno fortunata e, di pari passo, in centro di accoglienza e cura dei malati. Il principio di solidarietà, scrive lui nella pagina di congedo, è un'opera aperta. Il suo cammino è lungo e tortuoso, e senza fine.

